

## PROPOSTA TRANSATTIVA

Tra


**Società Agricola F.lli Buffoni s.s.**, con sede in Colle Umberto (TV), Via Veglia n. 1, P.  
IVA in persona del legale rappresentante Buffoni Rino

E


**Cantina Soc. Coop. Agricola di Vittorio Veneto**, con sede in San Giacomo di Veglia /  
Vittorio Veneto (TV), Via del Campardo n. 3, P. IVA TV0Q19O690263 in persona del  
Presidente del C.d.A. Stefano Zanette

Premesso

- che la Cantina Sociale di Vittorio Veneto, mediante raccomandata r.r., in data 24.02.2011 comunicava alla Società Agricola F.lli Buffoni il provvedimento adottato in data 15.02.2011 dal Consiglio di Amministrazione con cui veniva deliberata l'esclusione del Socio F.lli Buffoni;
- in particolare il Consiglio di Amministrazione, avuto il parere favorevole del Collegio sindacale e quindi anche il suo consenso, visto l'art.10 dello Statuto vigente deliberava all'unanimità l'esclusione del Socio Azienda Agricola F.lli Buffoni per gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale, dal regolamento e dal rapporto mutualistico, nonché per aver tenuto comportamenti che recavano danno sostanziale alla Cooperativa, riservando con successiva nota la quantificazione al socio escluso dell'ammontare delle sanzioni conseguenti alla sua esclusione, a norma dell'art. 7 del Regolamento interno, ferma la perdita del diritto al rimborso della partecipazione, come previsto dall'art. 12 comma 2 dello Statuto. Il Consiglio d'Amministrazione si riservava, altresì, di deliberare in ordine al risarcimento dei danni all'immagine che il socio aveva provocato alla Cantina;



- che il socio escluso Società Agricola F.lli Buffoni non proponeva opposizione all'esclusione nei termini tassativi previsti dallo Statuto, ma si limitava ad inviare oltre ogni termine nota protocollata in data 06.06.2011;
- che il Consiglio di Amministrazione della Cantina Sociale di Vittorio Veneto, in occasione della seduta tenutasi in data 11.07.2011, sentito il Collegio Sindacale il quale esprimeva parere conforme, premetteva di aver preso visione della nota del 06.06.2011 presentata dall'ex socio Società Agricola F.lli Buffoni, rilevandone la tardività ad ogni effetto di legge, essendo ampiamente scaduto il termine previsto dagli artt. 10 e 36 dello Statuto per l'opposizione al provvedimento del Consiglio d'Amministrazione notificato al socio escluso in data 24.02.11;
- che il Consiglio di Amministrazione rilevava, pertanto, di non poter tenere in alcun conto le osservazioni avanzate dall'ex socio Società Agricola F.lli Buffoni e di non poter entrare nel merito delle stesse, perché così facendo avrebbe violato le norme statutarie e, pertanto, dopo attenta discussione e all'unanimità il Consiglio d'Amministrazione dichiarava che non vi era luogo a provvedere in merito alle deduzioni tardive avanzate dall'ex socio Azienda Agricola F.lli Buffoni;
- che il Consiglio d'Amministrazione, inoltre, deliberava, in applicazione delle norme statutarie e regolamentari, di dover notificare ad ogni effetto di legge l'importo della penale prevista dall'art. 7 del Regolamento interno, ed ammontante ad € 41.158,40, ferma la perdita del diritto al rimborso del capitale sociale prevista dall'art. 12 dello Statuto. Tale importo doveva essere versato alla Cantina Sociale di Vittorio Veneto entro e non oltre gg. 30 dal ricevimento della suddetta notifica, termine decorso il quale la Cantina Sociale avrebbe conferito mandato a legale per il recupero coattivo del credito;



che tale importo non è stato versato ;

Tanto premesso,

**Società Agricola F.lli Buffoni s.s.**, con sede in Colle Umberto Via Veglia n. 1, in persona del legale rappresentante Buffoni Rino propone la seguente ipotesi transattiva:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

2. Definizione del rapporto

Con il presente atto , la società agricola Buffoni dichiara prendere atto in via definitiva della perdita del diritto al rimborso della partecipazione, come previsto dall'art. 12 comma 2 dello Statuto, e la Cantina sociale di Vittorio Veneto prende atto di ciò.

3. Sanzione

La Società Agricola Buffoni, per le motivazioni a suo tempo esposte, pur prendendo atto delle legittima correttezza nella quantificazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 del Regolamento interno - il cui importo è stato determinato in € 41.158,40 – propone di ridurre la stessa a €. .... *4.000,00 EURO (diconse 1.000)*

La Cantina Sociale di Vittorio Veneto evidenzia che tale proposizione transattiva sarà sottoposta al primo Consiglio d'Amministrazione , per essere resa oggetto d'attenta valutazione, agli effetti previsti al successivo punto 6.

4. Clausola di riservatezza e penale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto, come anche ogni comunicazione o atto inerente il perfezionamento della proposta transazione ed il relativo contenuto sono protetti da riservatezza. La violazione della stessa da parte di una delle parti sottoscritte, come pure ogni affermazione diffamatoria o denigratoria che potrà emergere nei confronti della Cantina Sociale di Vittorio Veneto, del suo CdA , del

*Colle Umberto  
12-02-2011*

Collegio Sindacale , di suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, ad opera della Società Agricola F.lli Buffoni s.s., e viceversa , comporteranno il versamento di una penale pari ad euro 100.000,00 (centomila) a carico della parte inadempiente , salva la prova del maggior danno.

#### 5. Clausola finale

Le parti di danno reciprocamente atto , in caso di accettazione da parte del CdA della Cantina sociale della proposta transattiva di cui al punto che precede, che con il puntuale adempimento degli obblighi stabiliti con la presente scrittura hanno inteso definire ogni rapporto e lite pendente tra le stesse e che con il puntuale rispetto degli impegni assunti null'altro avranno a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia pretesa anche se sin qui non fatta valere.

#### 6. Approvazione Consiglio d'Amministrazione

La Cantina Soc. Coop. Agricola di Vittorio Veneto, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Stefano Zanette, si riserva di sottoporre la presente proposta transattiva al Consiglio di Amministrazione, quale organo decisionale, al fine di poter perfezionare la definizione della vertenza di cui alle premesse, eventualmente esprimendo formale accettazione alla proposta della Società Agricola Buffoni.

Vittorio Veneto (TV), 18 novembre 2011

Società Agricola F.lli Buffoni s.s.,  
il legale rappresentante Buffoni Rino

Cantina Soc. Coop. Agricola di Vittorio Veneto,

il Presidente del C.d.A., Stefano Zanette

